

TI_GERICHTE 52.1997.62 vom 9. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.62

FR: TI_GERICHTE 52.1997.62 du 9 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.62 del 9 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

PAmM). 2. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LSan, l'autorizzazione è revocata per tempo determinato o indeterminato: a) se le condizioni previste per la sua concessione non sono (più) soddisfatte b) in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali oppure per continuate gravi violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal titolo II, nonché delle norme deontologiche. La norma succitata disciplina tanto la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio per motivi amministrativi (lett. a), quanto la revoca per motivi disciplinari (lett. b). La revoca per motivi amministrativi non presuppone un'infrazione punibile con sanzione disciplinare. E' sufficiente che vengano meno le condizioni poste dall'art. 56 LSan per il rilascio dell'autorizzazione; in particolare quelli relativi alla buona reputazione e quelli riferiti al possesso delle qualità psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della professione. La revoca per motivi amministrativi è per sua natura a tempo indeterminato. Se ed eventualmente quando verranno ripristinati i requisiti decaduti è infatti imprevedibile. Essa lascia quindi all'operatore sanitario interessato l'incombente di chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, dimostrando di godere nuovamente di buona reputazione o di aver riacquisito le facoltà psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della professione. La revoca per motivi disciplinari presuppone invece l'esistenza di una violazione dei doveri professionali. Essa può essere pronunciata a tempo determinato o indeterminato. Quella a tempo determinato non è una vera e propria revoca, ma una sospensione. Scaduto il termine fissato dall'autorità, l'operatore sanitario riacquista infatti ipso iure il diritto di esercitare la professione. L'adempimento delle condizioni poste dall'art. 56 LSan per il rilascio dell'autorizzazione è dato per scontato. Non deve pertanto sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione. La revoca a tempo indeterminato è invece una vera e propria revoca. L'operatore sanitario perde il diritto di esercitare la professione. Per tornare ad esercitarla deve chiedere ed ottenere una nuova autorizzazione, dimostrando di rispondere alle condizioni poste dalla legge per il rilascio. 3. Il requisito della buona reputazione posto dall'art. 56 cpv. 1 LSan per il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio di una professione sanitaria racchiude in sé un concetto giuridico indeterminato, ovvero un concetto che riserva all'autorità decidente una certa libertà di decisione nell'individuazione del suo contenuto precettivo (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 66 B II a). Dottrina e giurisprudenza ravvisano nel concetto in esame un giudizio di valore su una persona in funzione dell'attività che è chiamata ad esercitare. Con esso si esige dal richiedente il possesso delle qualità morali

necessarie ad un corretto esercizio della professione. Il requisito deve quindi essere interpretato nell'ottica delle finalità di polizia che persegue e rispondere al principio di proporzionalità (DTF 111 Ia 101; 104 I a 189; A. Soldini in RDAT 1985, 340 seg e rimandi; Wolfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz., 72 seg.; Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, ad art. 3 N. 3). Di decisivo rilievo ai fini del giudizio sull'adempimento del requisito della buona reputazione è l'estratto del casellario giudiziale (cfr. art. 56 cpv. 4 lett. b LSan). Non è richiesta l'incensuratezza. E' comunque richiesta l'assenza di condanne rilevanti per reati intenzionali che portino a conclusioni negative sulle garanzie di affidabilità offerte da parte di chi richiede l'autorizzazione in punto ad un corretto esercizio della professione. Condanne per reati intenzionali contrari alla dignità della professione, anche se poste al beneficio della sospensione condizionale della pena, portano di regola a conclusioni negative in merito all'adempimento del requisito in discussione, allorché mettono in luce un comportamento tale da far apparire il professionista indegno della fiducia riposta in lui dai clienti e dall'autorità. 4. Nel caso in esame, il dr. _____ è stato recentemente condannato ad una rilevante pena detentiva per reati intenzionali commessi nell'esercizio della professione; in particolare, "per avere, nella sua qualità di farmacista, ripetutamente venduto sostanze stupefacenti, (omissis) in quantità che sapeva o doveva presumere tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone". Già questa circostanza esclude che egli possa attualmente essere considerato di buona reputazione. Troppo recente è la condanna, troppo importante è la pena inflitta e troppo grave è la natura del reato commesso per giungere ad una valutazione favorevole al ricorrente. Non basta al riguardo che il giudice penale abbia espresso una prognosi benevola sul futuro comportamento del condannato, accordandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione che l'autorità amministrativa è chiamata ad esprimere si attiene a criteri diversi da quelli che reggono l'applicazione dell'art. 41 CP. Il ricorso va quindi respinto, già perché la revoca si giustifica come misura amministrativa fondata sulla decadenza del requisito della buona reputazione (art. 59 cpv. 2 lett. a, 56 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 lett. b). Una diversa conclusione porterebbe ad ammettere che un farmacista condannato da appena un anno a 18 mesi di detenzione per violazione ripetuta ed aggravata della LFStup possa chiedere ed ottenere l'autorizzazione al libero esercizio della professione: ipotesi, questa, che non appare ragionevolmente sostenibile. 5. La revoca in contestazione si giustifica comunque anche come sanzione disciplinare. 5.1. La revoca a tempo indeterminato dell'autorizzazione al libero esercizio è la sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan. Le sanzioni disciplinari previste dalla legge a carico di liberi professionisti soggetti alla vigilanza dello Stato sono essenzialmente volte a ristabilire la fiducia dei cittadini nel corretto esercizio della professione (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 54 B I seg.) Non perseguono finalità afflittive o risarcitorie, ma scopi di prevenzione (Rhinow / Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd, N 54 B I). Sono quindi sostanzialmente indipendenti dall'ordinamento penale. L'autorità amministrativa non è in particolare vincolata al giudizio penale (DTF 101 Ia 307 seg.; Rhinow Krähenmann, op. cit., N 54 B III). Le sanzioni disciplinari, oltre che fondarsi su una base legale, devono essere adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva dell'infrazione e tenere debitamente conto del grado di colpa del trasgressore. Devono insomma rispettare il principio di proporzionalità. La revoca dell'autorizzazione al libero esercizio di una professione presuppone una violazione particolarmente grave dell'ordinamento disciplinare. La mancanza imputata al trasgressore deve essere tale da pregiudicare in modo irreparabile il prestigio e l'affidabilità del

professionista (DTF 106 I a 122). Essa si impone in particolare quando sono venute a cadere i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione (Wolfers, op. cit., 189, N 33). 5.2. Nel caso concreto, l'infrazione addebitata al ricorrente è sicuramente tale da giustificare l'irrogazione della sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan. Non solo perché già si impone come misura amministrativa, ma anche perché denota una mentalità inconciliabile con le qualità morali e professionali che la legge richiede da un farmacista. La sanzione può quindi essere pronunciata anche se non è stata preceduta da altre sanzioni di minor gravità (DTF 106 Ia 122). Anche ammettendo che il ricorrente non si sia reso esattamente conto della portata dei cambiamenti intervenuti nelle prescrizioni che regolano la dispensazione di anfetamine, dal profilo oggettivo l'infrazione commessa appare comunque molto grave. Lo evidenzia lo stesso giudice penale nella sentenza di condanna. Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la seconda censura sollevata dal ricorrente nei confronti della decisione qui impugnata: "leggerezza e superficialità" - afferma il giudice penale - "non sono delle scusanti: anzi !". Nessun rimprovero può quindi essere mosso all'autorità amministrativa per aver valutato questi aspetti come aggravanti. Anche da questo profilo, la decisione dipartimentale impugnata regge alla critica dell'insorgente e va quindi confermata. 6. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 56, 59 LSan; 3, 18, 28, 60, 61, 68 seg. PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.